

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3495 del 23/09/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società FARO SERVICE Srl per lo stabilimento sito in comune di Castel Maggiore (BO), Via Caduti del Nazifascismo 3
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3619 del 23/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società FARO SERVICE Srl per lo stabilimento sito in comune di Castel Maggiore (BO), Via Caduti del Nazifascismo 3.

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società FARO SERVICE Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Castel Maggiore, Via Caduti del Nazifascismo 3 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue meteoriche in acque superficiali ³
 - Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del D. Lgs 152/06
2. Richiamata la Delibera di Giunta della Provincia di Bologna n. 294 del 10/06/2008 quale provvedimento di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 9/99 per la possibilità di realizzare il progetto di un impianto di trattamento rifiuti provenienti da demolizioni edili a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate nell'allegato all'atto "Esito della procedura di VIA", si prescrive, per quanto non già adempiuto da parte dell'azienda proponente, il rispetto delle prescrizioni del succitato atto;
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, indicate nell'allegato all'atto di Valutazione di Impatto Ambientale "Esito della procedura di VIA" e degli Allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 152/2006 Parte Terza

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵;
6. Obbliga la società FARO SERVICE Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁶;
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente;
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società FARO SERVICE Srl, C.F. 04012390375 e P. IVA 00689311207, avente sede legale e stabilimento in Comune di Castel Maggiore, Via Caduti del Nazifascismo 3, cap 40013, ha presentato in data 24/03/2016⁷ al Suap del comune di Castel Maggiore domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di recupero rifiuti non pericolosi.

Tale richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale contiene la domanda di autorizzazione di scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, scarichi di acque reflue meteoriche di dilavamento, prima pioggia e industriali di lavaggio impianti in acque superficiali, e comunicazione relativa alle operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art 216 del Dlgs 152/2006.

In data 08/07/2016 con prot. 17052 è stato emesso il parere favorevole del Comune di Castel Maggiore dal punto di vista urbanistico/edilizio acquisito agli atti di ARPAE SAC di Bologna con PGBO/2016/13176.

In data 20/07/2016 è stato svolto un sopralluogo da tecnici di ARPAE SAC di Bologna finalizzato a verificare la realizzazione dell'impianto in conformità al progetto approvato attraverso la valutazione d'impatto ambientale emanata con deliberazione della Giunta Provinciale di Bologna n. 294 del

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁷ Domanda di AUA agli atti di ARPAE SAC di Bologna con PGBO/2016/6309, pratica **SINADOC n° 14924 del 2016**

10/08/2008. Dal sopralluogo è emersa la sostanziale conformità dell'intervento al progetto approvato eccezione fatta per l'omessa integrazione del sistema di irrorazione dei cumuli di rifiuti e materiali inerti con un anemometro e un termopluviometro che permettano l'automatica accensione e spegnimento in base alla velocità del vento; l'azienda ha ritenuto sufficiente, un'attivazione manuale dell'impianto in base alle condizioni meteorologiche.

A questo riguardo si è ritenuto opportuno confermare la prescrizione stabilita dalla deliberazione della Giunta Provinciale di Bologna n. 294 del 10/08/2008, prescrivendo alla ditta di completare il recepimento di detta prescrizione entro novanta giorni dal rilascio del presente provvedimento

Ritenuto di poter emettere il provvedimento di AUA, sulla base delle decisioni assunte in sede di Conferenza dei servizi per le valutazioni di compatibilità ambientale (Delibera di Giunta della Provincia di Bologna n. 294 del 10/06/2008), fatta eccezione per quanto sopra indicato;

Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00.

Si rilascia pertanto l' AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue meteoriche in acque superficiali come individuati in allegato **A** al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del D. Lgs 152/06 secondo le prescrizioni e le avvertenze contenute nell'allegato **B** al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato **C** al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile P.O.
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

FARO SERVICE Srl - Castel Maggiore, Via Caduti del Nazifascismo 3

ALLEGATO A

matrice scarico di acque reflue meteoriche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

Scarico in pubblica fognatura identificato in planimetria costituito da acque reflue domestiche in pubblica fognatura.

Scarico in acque superficiali (Scolo Consortile Carsè del reticolo idrografico del Consorzio della Bonifica Renana) di acque meteoriche (reflue di dilavamento), previo passaggio in una vasca di raccolta impermeabilizzata, di capacità pari a circa 1500 mc ed in una seconda vasca di laminazione di capacità pari circa 1.500 mc, in cui confluiscono, attraverso un dispositivo di "troppo pieno", le portate idriche superiori alla capacità massima delle pompe che è pari a 30 l/s.

La vasca di accumulo presente nel piazzale, ha la funzione di stoccaggio e recupero delle acque meteoriche. Queste vengono utilizzate da un impianto di irrigazione per l'abbattimento delle polveri derivanti dal transito dei veicoli a motore circolanti, dalle operazioni di movimentazione, di macinazione e frantumazione dei rifiuti. La rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti inerti non pericolosi e delle materie prime secondarie prodotte e del parcheggio adiacente al piazzale, confluisce in una vasca di trattamento delle acque di prima pioggia con disoleatore (limitatamente alle acque provenienti dal piazzale uffici e pesa) ed in una vasca di decantazione (tutte le acque meteoriche di dilavamento), prima dell'immissione nella vasca di accumulo.

Il sistema di raccolta delle acque della piazzola di lavaggio degli automezzi si raccorda alla rete delle acque meteoriche di dilavamento pri a descritta, previo trattamento in impianto di dissabbiatura e disoleazione.

La raccolta delle acque bianche stradali avviene mediante la rete fognaria in corso di realizzazione nell'adiacente comparto D7.3; queste acque, una volta raccolte, confluiscono sempre nello Scolo Carsè.

Prescrizioni

1. Il Titolare dello scarico dovrà garantire che:
 - a) Ai sensi della D.G.R.286/2005 lo scarico di acque reflue di dilavamento deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tab.3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/2006 con particolare riferimento ai parametri solidi sospesi totali ed idrocarburi totali;
Il pozzetto di controllo e campionamento è posizionato immediatamente a valle della vasca di raccolta e riciclo delle acque meteoriche di dilavamento.

Il pozzetto di prelievo ed ispezione delle acque di seconda pioggia non defluenti nella vasca di raccolta ha una mera funzione di monitoraggio.

Limitamente agli idrocarburi totali, i limiti di accettabilità fissati dalla tab.3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/2006 dovranno essere rispettati immediatamente a valle dei sistemi di disoleazione a servizio dell'area lavaggio automezzi e dell'area asfaltata posta intorno agli uffici ed a servizio della pesa e transito mezzi in ingresso.
 - b) I sistemi di raccolta, di trattamento e scarico delle acque reflue siano mantenuti in efficienza e conformi a quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto;
 - c) I pozzetti di ispezione/campionamento siano resi ben riconoscibili ed accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionalità e pulizia;
 - d) Le condotte di raccolta delle acque meteoriche, le caditoie ed i sistemi di trattamento (vasche di sedimentazione e di disoleazione) siano sottoposte a periodiche operazioni, almeno a cadenza annuale, di manutenzione e pulizia; i materiali separati (fanghi ed oli) dovranno essere smaltiti da una ditta autorizzata in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti e di tali operazioni dovrà essere redatta e conservata opportuna documentazione;
 - e) Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia avvenga nelle 48-72 ore successive all'evento meteorico;

- f) Dovrà essere garantita la pulizia e la manutenzione periodica della vasca di laminazione in modo da garantire lo svuotamento totale dall'acqua e ristagni idrici. I tempi massimi di stazionamento delle acque nel bacino di laminazione, in condizioni di massima criticità, non potranno superare i cinque giorni, con la massima attenzione e sorveglianza nel periodo annuale di vita di *Aedes Albopictus* (da Aprile a Ottobre).
- g) In generale, sulle vasche e le opere idrauliche connesse, a proprietà dovrà garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il rispetto di tutte le misure di lotta ad *Aedes Albopictus* previste dalle ordinanze comunali in materia
- h) Lo scarico delle acque meteoriche non sia causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori, diffusione di aerosol, ristagni o impaludamenti del fosso ricettore;
2. Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
3. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata.
4. Monitoraggio dello scarico in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche
- Sia effettuato all' occorrenza e comunque con frequenza almeno annuale il campionamento e l'analisi delle acque di scarico in corrispondenza del pozzetto di campionamento e controllo posizionato immediatamente a valle della vasca di raccolta delle acque meteoriche, secondo la seguente tabella

Punto di campionamento	Parametro	Unità di misura	Frequenza minima di controllo	Modalità registrazione autocontrolli
Pozzetto campionamento e controllo a valle vasca raccolta	pH	Unità di pH	Annuale	Su supporto informatico / registro cartaceo conservazione dei certificati di analisi
	Conducibilità	µS/cm		
	Solidi sospesi	mg/L		
	BOD5	mg/L		
	COD	mg/L		
	Azoto ammoniacale	mg/L		
	Azoto nitrico	mg/L		
	Solfati	mg/L		
	Cloruri	mg/L		
	Metalli pesanti (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr tot.)	mg/L		
	Olii minerali	mg/L		

Autorizzazione Unica Ambientale

FARO SERVICE Srl - Castel Maggiore, Via Caduti del Nazifascismo 3

ALLEGATO B

Matrice di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06

Attestazione:

Verificata la documentazione allegata e la conformità con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 05/02/1998 e s.m., conformemente a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m., si attesta l'iscrizione dell'impresa **FARO SERVICE Srl** C.F. **04012390375** - P. Iva **00689311207** nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al **N. 6309/2016** del **08/04/2016**.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

OPERAZIONE RECUPERO ATTIVITA'	di ed	R5	RICICLO/RECUPERO DI SOSTANZE INORGANICHE	ALTRE	t/a 133.000
TIPOLOGIA		7.1.3 a)	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto CER: 101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301		
TIPOLOGIA		7.6.3 c)	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo CER: 170302 - 200301		
TIPOLOGIA		7.11.3 c)	Pietrisco tolto d'opera CER: 170508		

OPERAZIONE di RECUPERO ed ATTIVITA'	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	t/a
			5.400
TIPOLOGIA	1.1.3	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaaccoppiati, anche di imballaggi CER: 150101 - 150106	
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER: 150104 - 170405	
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER: 150104 – 170401 – 170402 – 170404 - 170407	
TIPOLOGIA	5.7	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto CER: 170411	
TIPOLOGIA	5.8	spezzoni di cavo di rame ricoperto CER: 170411	
TIPOLOGIA	6.1.3	Rifiuti di plastica, imballaggi usato in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici CER: 020104 – 150102 - 170203	
TIPOLOGIA	9.1.3	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER: 150103 - 170201	

2. Operazione di recupero R 5

a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di riciclaggio/recupero dei rifiuti R5, pari a 133.000 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 7.1.3 lett. a): massimo 120.000 tonn/anno
- tipologia 7.6.3 lett. c): massimo 97.870 tonn/anno
- tipologia 7.11.3 lett c): massimo 5.000 tonn/anno

b) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati

nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.; si evidenzia in particolare che i rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (7.6 dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.) dovranno pervenire esclusivamente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo.
- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m..

3. Operazione di recupero R13

- a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 5400 tonnellate/anno, non potranno essere superati i seguenti valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.:
- tipologia 5.7¹: massimo 750 tonn/anno²
 - tipologia 5.8³: massimo 1000 tonn/anno⁴
- b) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M. 05/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;

4. Prescrizioni generali:

- a) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;

¹ Vedi allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998

² Vedi allegato 4 al D.M. 5/02/1998

³ Vedi allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998

⁴ Vedi allegato 4 al D.M. 5/02/1998

- b) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.

5. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D. Lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- d) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁵: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **490,63 €** che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
- denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale.

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**

- e) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento

⁵ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

del diritto di iscrizione nei termini previsti⁶.

6. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento, è quella acquisita agli atti al P.G Arpae n. PGB0/2016/6309 e successive integrazioni PGB0/2016/13646 e PGB0/2016/15030

⁶ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

Autorizzazione Unica Ambientale

FARO SERVICE Srl - Castel Maggiore, Via Caduti del Nazifascismo 3

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di recupero rifiuti non pericolosi gestito dalla società FARO SERVICE Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Castel Maggiore, Via Caduti del Nazifascismo 3.

In base alle prescrizioni contenute nell'allegato "Esito della procedura di VIA" alla Delibera di Giunta della Provincia di Bologna n. 294 del 10/06/2008., al fine di garantire il miglior contenimento e la mitigazione della diffusione di polveri eventualmente originate dai cumuli di materiale stoccato sulle aree esterne, il sistema di nebulizzazione dovrà mantenere tutti i cumuli inumiditi, dovrà essere predisposto per funzionare nell'arco delle 24 ore ed, entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento autorizzativo, essere completato con un anemometro e con un termopluviometro, al fine della gestione del funzionamento dello stesso in ragione delle condizioni meteorologiche. In fase operativa, l'impianto di nebulizzazione dovrà essere attivato quando la velocità del vento risulti superiore a 2 m/s e potrà essere spento in automatico dopo due ore di funzionamento. La logica del funzionamento, comprendente anche i dati di temperatura e di pioggia dovrà essere concordata con ARPAE SAC di Bologna e Ausl di Bologna.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.